

**Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai
Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

Elaborato 4 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato

SCHEDA N. 14

**COMUNE DI PRIGNANO
CENTRO ABITATO DI SALTINO, DICHIARATO DA CONSOLIDARE CON R.D. N° 766
DEL 30/11/1931**

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO, CON NORMATIVA D'USO DEL SUOLO, PER L'ABITATO DI SALTINO DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DEL R.D. 9 LUGLIO 1908 N° 445, APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1115 DEL 1/07/1997

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Articoli 26-27-29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993).

Circolare Regionale n. 3004 del 9/04/1991.

NORMATIVA URBANISTICA-EDILIZIA INTEGRATIVA ALLE N.D.A. DEL P.R.G. COMUNALE VIGENTE

L'abitato di Saltino dichiarato da consolidare ai sensi della Legge n.445/1908 è stato zonizzato sulla base degli articoli 28, 29 del P.T.P.R.

Si sono delimitate tre zone:

- Zona "A": a più elevata pericolosità
- Zona "B": a minore pericolosità già parzialmente bonificata
- Zona "C": a minore pericolosità

Zona "A"

In questa zona non sono ammessi interventi di nuova edificazione. (sulle due aree ricadenti in zona A non esistono attualmente fabbricati)

Zona "B"

In questa zona possono essere realizzati solo interventi che riguardino il patrimonio edilizio esistente.

Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di legge di seguito indicati:

- opere interne (art.26, L.47/85)
- manutenzione ordinaria e straordinaria (art.31, lett. a, b, c, della L.457/78)
- demolizione senza ricostruzione
- recupero e risanamento delle aree libere
- ristrutturazione edilizia. escluse le demolizioni e ricostruzioni edilizie
- cambio di destinazione d'uso
- interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti entro il limite massimo del 20% del volume esistente (con limitazione a 90 mc. per edificio)

Zona "C"

Sono ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di legge di seguito indicati:

- opere interne (art.26, L.47/85);
- manutenzione ordinaria e straordinaria (art.31, lett. a.,b,c, della L.457/78);
- restauro scientifico (art.36 lett. a), L.R.47/78);
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
- demolizione senza ricostruzione;
- recupero e risanamento di aree libere;
- ristrutturazione edilizia;
- cambio di destinazione d'uso;

sono ammessi interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti, che non comportino alti indici di edificabilità o ingente aumento di volume (massimo 20% con limitazione a 120 mc. per edificio);

sono ammessi gli interventi di "ripristino tipologico" e di "ripristino edilizio";

sono ammessi interventi di nuova edificazione, limitati a singoli lotti ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito in base all'art.13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.470, eccezionalmente, in lotti di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, ma strettamente contigui all'abitato;

sono ammessi nuovi edifici a servizio dell'attività agricola nelle aree individuate come zone agricole solamente quando siano poste a congrua distanza dagli eventi franosi e siano al servizio di aziende agricole attive e operanti il cui titolare abbia la residenza nella azienda oggetto di ampliamento.

Prescrizioni generali

Nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo e delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova edificazione, ferme restando le autorizzazioni di cui all' art.2 ed i pareri di cui all'art 13 della legge n.64/ 1974, sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

- adeguato allontanamento delle acque superficiali, attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi del dilavamento dovuto a ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
- esecuzione di drenaggi nell'intorno degli edifici di nuova realizzazione, spinti sino a profondità superiore a quella di posa delle fondazioni dirette, e comunque tali da intercettare le venute d'acqua eventualmente presenti;
- realizzazione di opere fognarie ed acquedottistiche a perfetta tenuta, evitando eventuali infiltrazioni e ristagni d'acqua che potrebbero costituire punti nevralgici ai fini della stabilità;
- ogni intervento deve essere eseguito con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se temporanei;
- nel caso di esecuzione di opere di sbancamento, poiché queste inducono ad una riduzione delle forze resistenti del terreno, è bene realizzare le strutture di fondazione a brevi intervalli di tempo dalla esecuzione degli scavi oppure ridurre la larghezza dei fronti;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,...) e successive modifiche ed integrazioni.

NORME TECNICHE AGRO-FORESTALI RIFERITE ALLA CARTA DI USO REALE DEL SUOLO

Indice

Parte 1: PREMESSA

- art. 1 - Finalità della presente normativa
- art. 2 - Oggetto delle norme agro-forestali

- art. 3 - Esecuzione di opere agro-forestali – Enti competenti
- art. 4 - Terminologia agro-forestale

Parte 2: NORME GENERALI

- art. 5 - Interesse preminente
- art. 6 - Regimazione idrica superficiale
- art. 7 - Livellamento e movimento del terreno
- art. 8 - Tutela opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica
- art. 9 - Scarpate stradali, fluviali, bosco ripariale
- art. 10 - Viabilità
- art. 11 - Transito dei veicoli a motore
- art. 12 - Siepi ed alberi isolati
- art. 13 - Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo
- art. 14 - Disboscamento, decespugliamento

Parte 3: NORME PARTICOLARI

- art. 15 - Tutela minima
- art. 16 - Dinamica e trasformazione del suolo e delle colture
- art. 17 - Interventi in zona “A”
 - par. a) Rimboschimento
 - par. b) Scarpate
 - par. c) Seminativi
 - par. d) Boschi misti
 - par. e) Fustaie
 - par. f) Arboricoltura da legno
 - par. g) Orti, frutteti familiari, giardini
 - par. h) Cespuglieti naturali su incolti
 - par. i) Colture prative
 - par. l) Vigneti specializzati-frutteti
 - par. m) Seminativi erborati
 - par. n) Aree sportive
 - par. o) Area cimiteriale dismessa
 - par. p) Aree edificate e cortili
- art. 18 - Interventi in zona “B”
 - par. a) Rimboschimento
 - par. b) Scarpate

- par. c) Seminativi
- par. d) Boschi misti
- par. e) Fustaie
- par. f) Arboricoltura da legno
- par. g) Orti, frutteti familiari, giardini
- par. h) Cespuglieti naturali su incolti
- par. i) Colture prative
- par. l) Vigneti specializzati-frutteti
- par. m) Seminativi erborati
- par. n) Aree sportive
- par. o) Aree edificate e cortili

art. 19 - Interventi in zona "C"

- par. a) Rimboschimento
- par. b) Scarpate
- par. c) Seminativi
- par. d) Boschi misti
- par. e) Fustaie
- par. f) Arboricoltura da legno
- par. g) Orti, frutteti familiari, giardini
- par. h) Cespuglieti naturali su incolti
- par. i) Colture prative
- par. l) Vigneti specializzati-frutteti
- par. m) Seminativi erborati
- par. n) Aree sportive
- par. o) Aree cimiteriali
- par. p) Aree edificate e cortili

Parte 4: APPENDICE: DEFINIZIONI DEI TERMINI AGRO-FORESTALI

- A) Aree forestali
- B) Terreno saldo
- C) Terreno pascolivo
- D) Arboricoltura da legno
- E) Viabilità forestale

Parte 1: PREMESSA

art. 1: Finalità della presente normativa.

Le presenti normative stabiliscono principi e fissano direttive operative vincolanti ai quali dovrà attenersi chiunque esegua interventi agro-forestali o realizzi opere che comportino modifiche all'uso reale del suolo. Esse costituiscono un preciso riferimento per la esecuzione delle opere di difesa del suolo e per le opere di consolidamento dell'abitato di Saltino.

Le norme qui elencate si aggiungono alle norme di polizia idraulica di cui agli art. 93 e seguenti del Testo Unico Opere Idrauliche n. 523/1904, e si aggiungono alle prescrizioni di massima e di polizia forestale formulate ai sensi dei R.D.L. n. 3267/1923. R.D.L. n. 1126/1926. L.R. n. 30/1981, ed approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 182 in data 31.01.95 e dovranno essere osservate per il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta previsti dalle normative vigenti in materia di uso e tutela del territorio.

art. 2: Oggetto delle norme agro-forestali.

Oggetto delle presenti norme agro-forestali sono il territorio e le zone dell'abitato di Saltino così come risultano ripериметrate nelle Tavole allegate Scala 1:5000 e Scala 1:2000. Le categorie di copertura e di uso reale del suolo del territorio ripериметtrato risultano le seguenti:

- 1) BOSCHI MISTI DI LATIFOGLIE a copertura continua;
- 2) BOSCHI MISTI DI LATIFOGLIE E CASTAGNI a copertura continua;
- 3) CESPUGLIETI NATURALI SU RIPE. SCARPATE ED INCOLTI a copertura continua e a mosaico;
- 4) VIGNETI SPECIALIZZATI a copertura continua;
- 5) COLTURE PRATIVE A GRAMINACEE E LEGUMINOSE a copertura continua;
- 6) SEMINATIVI ANNUALI. SOGGETTI A ROTAZIONE. a copertura continua;
- 7) SEMINATIVI ARBORATI. SOGGETTI A ROTAZIONE. a copertura continua;
- 8) ORTI, FRUTTETI FAMILIARI. GIARDINI;
- 9) AREE SPORTIVE;
- 10) AREE CIMITERIALI ATTUALI E DISMESSE;
- 11) AREE EDIFICATE, CORTILI E INFRASTRUTTURE URBANE.

art. 3: Esecuzione di opere agro-forestali. Enti competenti.

Chiunque intenda eseguire interventi ed opere agro-forestali nell'ambito del territorio ripериметtrato dell'abitato di Saltino, deve presentare richiesta di autorizzazione al Comune di Prignano s/Secchia, il quale, pur come ente coordinatore e supervisore, si potrà esprimere direttamente sulle questioni di propria competenza, ma dovrà esprimersi, previa assenso degli altri Enti Competenti, per le altre questioni (forestazione, parchi ecc). In particolare, l'Amministrazione Comunale, dopo aver verificato la congruità con le presenti norme, dovrà sottoporre tutti i progetti agro-forestali, inerenti la trasformazione del suolo e delle colture, al parere della Comunità Montana Appennino Modena Ovest.

Le richieste potranno essere autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da tecnico abilitato che contenga almeno i seguenti elementi:

- Ubicazione delle particelle interessate (Scala 1:2000) con riferimenti catastali;
- Relazione sull'intervento richiesto con esposizione dello scopo da raggiungere, dei criteri tecnici adottati, del periodo e della durata delle opere;

- Relazione sulle variazioni di uso del suolo.

L'autorizzazione o il diniego devono avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione della specifica richiesta all'ente coordinatore (Amministrazione Comunale).

L'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione provinciale, nonché l'Amministrazione Regionale, per ovviare a situazioni improvvise e particolari di dissesto idrogeologico possono promuovere ed autorizzare interventi urgenti sulla base di specifico progetto, dettando anche precise condizioni circostanziate e vincolanti.

art. 4: Terminologia agro-forestale.

Al fine di adottare un sistema di definizioni ed una terminologia il più oggettivi e condivisi possibile, si farà riferimento alle definizioni allegate in Appendice delle norme P.M.P.F., delibera Giunta, Regione Emilia Romagna n. 182/95.

Parte 2: NORME GENERALI

art. 5: Interesse preminente.

Nel perimetro dell'abitato di Saltino, di cui si considera il consolidamento (R.D. n. 766 del 30.05.1931), si ritiene preminente l'interesse di raggiungere un assetto di stabilità definitiva del suolo. Ogni altro effetto, seppure tenuto nella dovuta considerazione, non può che essere di ordine subordinato. Le norme generali che seguono valgono per le diverse zone e per i diversi tipi di copertura ed uso reale del suolo

art. 6: Regimazione idrica superficiale.

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale deve essere assicurata la manutenzione in piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti. Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, nonché acque di sorgenti naturali ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

art. 7: Livellamento e movimento terreno.

Le opere di livellamento e di movimento del terreno volte alla variazione delle coltivazioni ed ai miglioramenti agrari, non sono mai consentite; sono solamente ammessi i movimenti terra e gli scavi strettamente necessari al mantenimento ed al ripristino dell'attuale rete scolante. Nonché gli scavi per l'esecuzione delle opere di consolidamento idraulico e viario.

art. 8: Tutela opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica.

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo. Risorse idriche e Risorse Forestali, competente in materia. Tutte le opere idrauliche dovranno essere sempre mantenute efficienti. In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia dovranno essere danneggiate o scalzate, anche se sotterranee.

Le opere non dovranno essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono non dovranno essere soggetti a lavorazioni o a sbancamenti per piantagioni

La piantagione di essenze arboree sulle sponde delle canalette artificiali non è ammessa e pertanto, dette sponde, potranno essere solamente inerbite.

I proprietari ed i conduttori dei terreni devono ridurre al minimo le infiltrazioni di acqua nel suolo, eliminare le aree di ristagno attraverso la costruzione e manutenzione di una rete scolante efficiente allo smaltimento delle acque di superficie. Questa va realizzata dai medesimi proprietari o conduttori sotto la sorveglianza della Amministrazione comunale medesima, che è tenuta alla verifica della sua funzionalità nel tempo.

art. 9: Scarpate stradali. fluviali. bosco ripariale.

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di coltivazioni agricole e, dal loro margine superiore ed inferiore, nelle lavorazioni agricole, deve essere mantenuta una distanza di rispetto superiore a 1,5 metri.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.

Il bosco ripariale, diffuso lungo i corsi d'acqua, costituito in prevalenza da salici, pioppi, ontani ed altre essenze igrofile arbustive, in considerazione della funzione regimatoria da essa svolta, deve essere sempre mantenuto.

Pertanto è vietato il taglio di utilizzo, mentre è ammessa l'asportazione di elementi vegetali morti o compromettenti i percorsi naturali delle acque. Deve essere evitata la sua formazione in prossimità dei cunettoni artificiali di scolo.

Qualora lungo i corsi d'acqua naturali la vegetazione ripariale mancasse, ne viene consentita e favorita la ricostruzione con specie igrofile sia arbustive che arboree.

art. 10: Viabilità.

In tutte le zone del territorio ripеримetrato, la viabilità interpoderale non può essere modificata, essa deve essere mantenuta efficiente ed in continuo ripristino. Ai margini delle strade interpoderali le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto larga almeno mt. 1,50.

La viabilità poderale, costituita principalmente da careggiate, può essere modificata solamente nei casi in cui il nuovo percorso sia più rispettoso della morfologia del territorio. La traslazione delle careggiate poderali potrà avvenire purché non siano eseguiti sbancamenti e/o riporti, e nel con tempo si provveda ad adeguare anche la rete di scola al nuovo percorso. Le lavorazioni agricole dovranno essere fatte con una fascia di rispetto ai lati delle careggiate poderali larga almeno cm. 50. La viabilità forestale non può mai essere modificata, per cui è vietata l'apertura di nuovi tracciati di tipo permanente; la viabilità forestale esistente deve essere mantenuta in continuo ripristino. Strade vicinali, sentieri e careggiate dovranno essere sempre dotati di cunette taglia-acque, per evitare la loro trasformazione in collettori d'acque superficiali.

art. 11: Transito dei veicoli a motore.

Sulla viabilità forestale e poderale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative, di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti. L'accesso deve essere inibito a mezzo di cartelli segnaletici da apporre a cura e discrezione della Amministrazione Comunale. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nelle aree forestali, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati. In particolare sulla viabilità forestale e sulla viabilità poderale è ovunque vietata l'attività agonistica con mezzi motorizzati.

art. 12: Siepi ed alberi isolati.

Nella lavorazione agraria dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica¹ esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi vegetali lineari devono essere ricostruiti, soprattutto a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

art. 13: Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

Con riferimento alla allegata carta di uso reale del suolo, e ammesso il mantenimento delle attuali coltivazioni agrarie con la tradizionale rotazione e con le lavorazioni superficiali normalmente praticate sui seminativi. In particolare, sui seminativi esistenti in Zona A. dovranno essere adottate le nuove tecniche di lavorazione superficiale del suolo (profondità 30 cm.), quali la rippatura, l'aratura superficiali, per i numerosi vantaggi sia agronomici sia idrogeologici. Per tutte le zone sono favorite trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali verso terreni soggetti a lavorazioni poliennali; prato stabile verso incolti).

In tutte le zone sono vietate le trasformazioni agrarie che possono in qualche modo intaccare, modificare, le reti primarie di scolo esistenti, sia naturali che artificiali.

art. 14: Disboscamento, decespugliamento.

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) sempre vietata.

Il disboscamento sarà autorizzato solamente per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti, con prescrizione di reinsediare la vegetazione preesistente e ricostruire una compagine vegetale autoctona.

In presenza di condizioni locali estremamente limitative all'attecchimento e allo sviluppo della vegetazione, le superfici denudate, una volta ragguagliate, saranno lasciate alla evoluzione spontanea dei cespuglieti naturali.

Chiunque intenda compiere tagli sui boschi esistenti ed anche su singoli esemplari arborei deve sempre darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 60 giorni dal taglio. Il taglio potrà essere eseguito solo se autorizzato.

Lo sradicamento delle ceppaie è sempre vietato, in zona C ne è ammessa la sola triturazione.

Parte 3: NORME PARTICOLARI

art. 15: Tutela minima.

L'osservanza delle norme P.M.P.F. vigenti (delibera Giunta Regionale n. 182/95 - L.R. n. 30/1981) relative alle pratiche di governo dei boschi, contenenti anche norme di gestione degli arbusteti, dei prati e dei terreni a coltura agraria, costituisce la forma minima di tutela per tutto il territorio della ripermimetrazione dell'abitato di Saltino, il quale è pure sottoposto al vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923).

¹ la "rete idrica" è la rete acquedotto, quindi si ritiene opportuno e corretto modificare tale termine con "rete idraulica"

art. 16: Dinamica e trasformazione del suolo e delle colture.

La dinamica e la trasformazione del suolo nella coltivazione dei terreni dovrà sempre garantire una copertura vegetale continua, necessaria alla regimazione delle acque. Pertanto, dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti prescrizioni:

ZONA A: sono vietate trasformazioni colturali che prevedano livellamenti, riporti, sbancamenti, scassi, rippature e arature profonde, modifiche alla rete di scolo. Sono ammesse solamente le lavorazioni tradizionali costituite da arature superficiali, zappature e fresature del terreno, nei limiti fissati dal precedente art. 13. In zona A sono da preferirsi passaggi a minore intensità agraria, ad esempio: da seminativo a prato, da prato di leguminose a prato di graminacee, da prato a terreni saldi, da terreni saldi a cespuglieti naturali.

ZONA B: sono vietate trasformazioni colturali che richiedano livellamenti, sbancamenti, riporti, scassi, rippature profonde. In questa zona sono ammesse le tradizionali arature e tutte le conseguenti lavorazioni superficiali del terreno. Sono pure ammesse modifiche alla viabilità podereale ed alla rete di scolo purché eseguite senza movimento di terreno. Per quanto riguarda gli indirizzi colturali, in particolare sono ammesse tutte le coltivazioni a prato sia di graminacee che di leguminose, seminativi annuali sia di cereali che di altre essenze, seminativi arborati, nonché vigneti coltivati con sottostante manto erboso. Anche in questa zona potranno essere eseguite trasformazioni agrarie verso stati di minore intensità colturale. Particolare attenzione su questa area deve essere riservata ai boschi misti di latifoglie ed ai cespuglieti naturali evoluti dagli incolti. I boschi dovranno essere governati evitando la riduzione della superficie, mentre i cespuglieti naturali potranno essere avviati allo stato di bosco ceduo purché l'intervento non sia causa di futuro dissesto.

ZONA C: in tale zona sono ammesse trasformazioni del suolo e lavorazioni del terreno realizzate con tecniche adeguate alle colture in atto, nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti articoli 7 e 10 e del seguente art. 19 par c), e purché non costituiscano evidente pregiudizio per la stabilità dei luoghi interessati. Sono pure ammessi interventi di cura e manutenzione sui terreni occupati da cespuglieti naturali su ripe, scarpate, ed incolti, che potranno essere utilmente avviati a bosco. Nei casi in cui le lavorazioni del terreno e le pratiche colturali in atto provochino fenomeni di dissesto, il Sindaco imporrà la loro sospensione e la loro trasformazione.

art. 17: Interventi in Zona A

par. a) Rimboschimento: la pratica del rimboschimento non è ammessa, onde evitare di appesantire con l'impianto di essenze arboree terreni già gravati da problemi di dissesto attivo o provocare ulteriori danni al loro equilibrio con lavorazioni profonde del terreno ed esecuzione di buche.

par. b) Scarpate: Su queste aree sono ammessi solamente inerbimenti e l'evoluzione spontanea a cespuglieti.

par. c) Seminativi: I seminativi presenti sono costituiti da coltivazioni di cereali ed erba medica in rotazione quadriennale o quinquennale, che comunque richiedono periodiche lavorazioni del terreno. Per la coltivazione dei seminativi vanno rispettate le seguenti indicazioni:

- Il mantenimento dei seminativi esistenti è ammesso, compresa la tradizionale rotazione agraria, purché le coltivazioni raggiungano e garantiscano una copertura vegetale sempre continua ed utile alla regimazione delle acque.
- La creazione di nuovi seminativi non è consentita.
- Sono vietate lavorazioni del terreno che prevedano livellamenti, riporti, sbancamenti, scassi, rippature, arature profonde, modifiche alla rete di scolo. Sono ammesse solamente lavorazioni superficiali limitate ad una profondità non superiore a cm. 30.
- Sono favoriti i passaggi a minore intensità agraria.
- Le operazioni agronomiche meccanizzate devono avvenire quando il contenuto di umidità

del suolo e ridotto. in modo da non recare danni al terreno con il transito delle macchine.

- Non è permessa la trasformazione a prato-pascolo o l'utilizzo a pascolo, per evitare danni causati dal calpestio alla copertura erbacea.
- In tutti i casi deve essere attuata e mantenuta funzionale la rete scolante sia principale sia secondaria, le quali, eseguite sempre a girappoggio, devono evitare il verificarsi di scoscendimenti ed il trasporto di materiali terrosi
- I seminativi abbandonati devono essere lasciati alla naturale evoluzione in terreni saldi progressivamente colonizzati dalla vegetazione autoctona; mentre lo sgrondo razionale delle acque e la manutenzione in efficienza delle opere di regimazione, eventualmente presenti, devono essere sempre assicurati.
- Sono sempre ammesse le trasformazioni verso coperture ed usi meno impattanti e meno intensivi (esempio prato stabile).
- E' prescritta la ricostituzione degli elementi lineari vegetali lungo le cavedagne ed i fossi, nonché la ricostituzione di macchie a protezione dei compluvi.

par. d) Boschi misti: I boschi misti di latifoglie ed i boschi misti di latifoglie e castagno sono attualmente insediati su modeste aree e risultano costituiti da boschi cedui composti in cui prevalgono le specie quercine. Nella gestione del bosco ceduo si prescrivono le seguenti norme:

- Su tali superfici è sempre da escludere l'utilizzazione a ceduo semplice anche con il rilascio di matricine
- Sono vietati i tagli di utilizzazione su superfici superiori ad ettari 1, comprendendo le superfici contigue tagliate negli ultimi 3 anni e considerando la contiguità interrotta solamente da fasce erborate larghe mt. 100, onde non scoprire superfici troppo ampie e generare ed erosione
- Il rilascio di matricine deve essere in numero e qualità come previsto dall'art. 55 P.M.P.F. Regione Emilia Romagna.
- È vietata l'apertura di nuove viabilità di esbosco
- Nei cedui invecchiati è vietato il taglio anche di conversione in modo da pervenire naturalmente all'alto fusto
- Nei casi in cui la formazione boscosa presente appesantisce il soprassuolo al punto di accelerarne il dissesto, è ammesso il taglio totale o parziale della vegetazione arborea, con l'obbligo di mantenere la copertura arbustiva ed erbacea del suolo, su indicazioni tecniche all'uopo fornite dalla comunità montana

L'obiettivo di tutti gli interventi è la ricostruzione di un soprassuolo naturale ed in equilibrio con l'ambiente, che eserciti una regimazione ottimale.

par. e) Fustaie: in zona A non esistono fustaie e se ne vieta la formazione per non aggravare le condizioni di instabilità

par. f) Arboricoltura da legno: sono vietati gli impianti specializzati di specie arboree per l'arboricoltura da legno (noceti, castagneti, etc. etc.)

par. g) Orti, frutteti familiari, giardini: le aree in prossimità delle abitazioni sia urbane sia rurali sono occupate generalmente da orti, frutteti familiari e giardini coltivati in modo molto differenziato. In queste aree. sono sempre obbligatorie operazioni di manutenzione per garantire il mantenimento del cotico erboso esistente, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, con divieto di abbattimento per esemplari arborei se in buone condizioni vegetative e se non lesivi all'assetto del territorio. E' ammessa l'asportazione di elementi vegetali morti, pericolanti, lesivi nei confronti di fabbricati, nonché infestanti (rovi, felci e vitalbe).

par. h) Cespuglieti naturali su incolti: i seminativi ed i prati abbandonati, in evoluzione verso situazioni di cespuglieti ed arbusteti anche con piante arboree sparse, non possono essere recuperati ad attività agricole. E' sempre vietato il taglio dei cespuglieti soprattutto su aree di frana attiva. Qualora l'evoluzione spontanea verso l'arbusteto ed il bosco porti ad un appesantimento del soprassuolo che peggiori fenomeni di dissesto, si prescrive il mantenimento della struttura a cespuglietto. Sulle aree a incolto e a cespuglieto naturale non può essere eseguito il rimboschimento artificiale con schemi geometrici, coetanee, monospecifiche e l'impianto di colture per l'arboricoltura specializzata da legno.

par. i) Colture Prative: sono costituite sia da prati di leguminose, sia da prati di graminacee naturali detti anche prati stabili. I prati di leguminose, prevalentemente di erba medica, hanno durata temporanea (3-5 anni) e sono soggetti alla rotazione agraria coi seminativi, pertanto la loro coltivazione deve assoggettarsi a tutte le prescrizioni espresse al precedente paragrafo c) (art. 17). Le aree coperte da prati stabili, costituiti da essenze perenni, prevalentemente graminacee naturali, devono essere mantenute: sono ammessi i periodici interventi di gestione, concimazioni, ripristini, superficiali erpicature per consentire la tra semina.

par. l) Vigneti specializzati - Frutteti: è sempre vietata la realizzazione di nuovi vigneti specializzati e di nuovi frutteti. E' ammesso il mantenimento dei vigneti e dei frutteti esistenti purché il terreno tra fila e fila venga mantenuto inerbito e le lavorazioni meccaniche siano limitate nella fascia sottilare per la larghezza massima di cm. 100. Sono ammesse tutte le coltivazioni delle piante di sottobosco (ribes, mora, lampone, mirtillo, ecc.).

par. m) Seminativi arborati: i seminativi arborati interessano terreni destinati a lavorazioni annuali per coltivazioni di cereali o coltivazioni orticole, delimitati da filari di olmi maritati alle viti o da filari di fruttiferi. La realizzazione di nuovi seminativi arborati non è ammessa. Nel mantenimento dei seminativi arborati esistenti si deve garantire la manutenzione in piena efficienza della rete scolante.

par. n) Aree sportive: è fatto divieto alla realizzazione di nuove aree sportive che per la loro esecuzione richiedano sbancamenti di terreno, riporti ed abbattimento di alberi.

par. o) Area Cimiteriale dismessa: sull'area cimiteriale dismessa e fatto obbligo di mantenere l'attuale prato provvedendo all'eliminazione periodica dei cespugli infestanti (rovi, felci e vitalbe); è vietato abbattere i cipressi esistenti

par. p) Aree edificate e cortili: ciascun proprietario ha l'obbligo di regimare le acque superficiali con adeguate canalizzazioni e fognature anche sotterranee. Dette acque dovranno essere convogliate nei collettori primari più vicini.

art. 18: Interventi in Zona B

par. a) Rimboschimento: la pratica di rimboschimento è ammessa per passaggi colturali a minore intensificazione. E' vietata solamente su scarpate con affioramenti litoidi. L'intervento deve essere attuato con le tecniche colturali più adeguate alla stazione e, se necessaria, deve essere completo di opere di regimazione e consolidamento. La presenza di compagini arbustate, in diverse stadio di sviluppo verso la ricostituzione di una compagine vegetale autoctona, esclude la possibilità del rimboschimento.

par. b) Scarpate: sono ammessi inerbimenti, piantagioni arbusti ed evoluzione spontanea a cespuglieti.

par. c) Seminativi: i seminativi presenti sono rappresentati da colture a ciclo breve inserite in una rotazione agraria che si completa in un periodo di 4-5 anni, con una successione di cereali e medica. La coltivazione dei seminativi che richiede periodiche lavorazioni del terreno, è regolata come segue:

- è ammesso il mantenimento dei seminativi attualmente esistenti comprese le tradizionali arature necessarie al loro rinnovo;
- la creazione di nuovi seminativi non è ammessa;

- considerando che si tratta di aree predisposte al dissesto, è ammessa l'aratura con le seguenti indicazioni:
 - su terreni con pendenza fino al 35%. le lavorazioni agrarie annuali possono essere consentite fino ad una profondità di 40 cm.; e obbligatoria la realizzazione di canalette di scolo di profondità almeno pari a quella dell'aratura, con interdistanza e pendenza conformi alla morfologia
 - Su terreni con pendenza superiore al 35% è ammessa l'aratura per una profondità massima di cm. 30; è obbligatoria la realizzazione di canalette di scolo di profondità almeno pari a quella dell'aratura, con interdistanza non superiore a 25 m. e pendenza conforme alla morfologia;
- E' vietata la lavorazione nel senso della massima pendenza;
- E' ammessa la trasformazione dei seminativi in prati permanenti;
- E' ammesso l'abbandono di ogni pratica agricola e la conversione in terreno saldo;
- La trasformazione in prato-pascolo e l'esercizio del pascolo sono vietati;
- La regimazione delle acque superficiali deve essere sempre garantita;
- Per quanto riguarda gli indirizzi colturali in particolare sono ammesse tutte le trasformazioni a prato sia di graminacee che di leguminose seminativi annuali sia di cereali che di altre essenze;
- I seminativi abbandonati devono essere lasciati alla naturale evoluzione in terreni saldi progressivamente colonizzati dalla vegetazione autoctona; mentre lo sgrondo razionale delle acque e la manutenzione in efficienza delle opere di regimazione eventualmente presenti, devono essere sempre assicurati;
- Sono sempre ammesse le trasformazioni verso coperture meno impattanti e meno intensive (esempio prato stabile);
- E' prescritta la ricostituzione degli elementi lineari vegetali lungo le cavedagne ed i fossi nonché la ricostituzione di macchie a protezione dei compluvi.

par. d) Boschi misti: i boschi misti di latifoglie ed i boschi misti di latifoglie e castagno sono attualmente costituiti in prevalenza da boschi cedui composti in cui prevalgono le specie quercine. Nella gestione del bosco ceduo si prescrivono le seguenti norme:

- su tali superfici è sempre da escludere l'utilizzazione a ceduo semplice anche con il rilascio di matricine;
- si prescrive la trasformazione da cedui semplici in cedui composti o trattati a sterzo, mentre le trasformazioni inverse sono vietate;
- sono vietati i tagli di utilizzazione su superfici superiori ad ettari 1, comprendendo le superfici contigue tagliate negli ultimi 3 anni e considerando al contiguità interrotta solamente da fasce erborate larghe mt. 100, onde non scoprire superfici troppo ampie e generare erosione;
- Il rilascio delle matricine deve essere in numero e qualità come previsto dall'art. 55 P.M.P.F Regione Emilia Romagna;
- E' vietata l'apertura di nuove viabilità di esbosco;
- Nei cedui invecchiati è vietato il taglio anche di conversione, in modo da pervenire naturalmente all'alto fusto;
- Nei casi in cui la formazione boscosa presente appesantisce il soprassuolo al punto da accelerare il dissesto è ammesso il taglio totale o parziale della vegetazione arborea con obbligo di mantenere la copertura arbustiva ed erbacea del suolo, su indicazioni tecniche

all'uopo fornite dalla Comunità Montana;

L'obiettivo di tutti gli interventi è la ricostituzione di un soprassuolo naturale ed in equilibrio con l'ambiente che eserciti una regimazione ottimale.

par. e) Fustaie: qualora si pervenisse alla formazione di fustaie in questa zona sarà ammesso il taglio saltuario, il diradamento selettivo, il taglio raso per appezzamenti non superiori a mq. 1000. Saranno comunque vietati i tagli che, da soli o in contiguità con aree denudate per cause diverse, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse superiore ad 1 ha.

par. f) Arboricoltura da legno: sono ammessi gli impianti artificiali di specie forestali ed impianti specializzati per l'arboricoltura da legno (noceti, castagneti, ecc.) che devono essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione precisato nel progetto da sottoporre al parere preventivo della Comunità Montana. La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo può essere occupata da altra coltura agraria.

par. g) Orti. frutteti familiari. giardini: le aree in prossimità delle abitazioni sia urbane sia rurali sono occupate generalmente da orti, frutteti familiari e giardini coltivati in modo molto differenziato. In queste aree, sono sempre obbligatorie operazioni di manutenzione per garantire il mantenimento del cotico erboso esistente, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali con divieto di abbattimento per esemplari arborei se in buone condizioni vegetative e se non lesivi all'assetto del territorio. E' ammessa l'asportazione di elementi vegetali morti pericolanti, lesivi nei confronti di fabbricati nonché infestanti (rovi, felci e vitalbe).

par. h) Cespuglieti naturali su incolti: i seminativi ed i prati abbandonati in evoluzione verso situazioni di cespuglietti ed arbusteti, con piante arboree sparse, non possono essere recuperati ad attività agricole. È favorita l'evoluzione spontanea dell'incolto a cespuglieto e successivamente anche a bosco. Eventuali tagli di sfoltimento sui cespuglieti naturali potranno essere realizzati solo nei casi in cui la presenza di rovi, vitalba e felci determini condizioni di impossibilità di rinnovazione naturale e blocchi, di fatto, la dinamica evolutiva della compagine.

par. i) Colture prative: Sono costituite sia da prati di leguminose, sia da prati di graminacee naturali detti anche prati stabili. I prati di leguminose, prevalentemente di erba medica, hanno durata temporanea (3-5 anni) e sono soggetti alla rotazione agraria coi seminativi, pertanto la loro coltivazione deve assoggettarsi a tutte le prescrizioni espresse al precedente paragrafo c) (art. 17). Le aree coperte da prati stabili, costituiti da essenze perenni, prevalentemente graminacee naturali, devono essere mantenute: sono ammessi i periodici interventi di gestione, concimazioni, ripristini, superficiali erpicature per consentire la trasemina.

par. l) Vigneti specializzati - frutteti: è ammesso il mantenimento sia di vigneti specializzati che di frutteti, con le seguenti indicazioni:

- gli spazi tra i filari devono essere generalmente inerbiti con miscuglio di graminacee;
- nella fascia sottilare e ammessa la fresatura e l'erpatura superficiale;
- l'impianto dovrà essere corredato di adeguati fossi di scolo;
- è ammesso l'impiego di trivelle foraterra per la posa dei pali di sostegno.

par. m) Seminativi arborati: i seminativi arborati sono costituiti da terreni destinati a lavorazioni annuali per coltivazioni di cereali o coltivazioni orticole, delimitati da filari di olmi maritati alle viti o da filari di fruttiferi. E' ammesso il mantenimento dei seminativi esistenti. E' ammessa anche l'esecuzione di nuovi impianti a condizione che non siano necessarie lavorazioni profonde del suolo che i filari siano distanziati di almeno 25 m e che le tecniche di gestione non comportino lavorazioni eccedenti quelle previste per i seminativi. In tutti i casi l'andamento dei filari e delle lavorazioni non dovrà essere realizzato secondo la direzione della massima pendenza.

par. n) Aree sportive: è fatto divieto alla realizzazione di nuove aree sportive che per la loro esecuzione richiedano sbancamenti di terreno, riporti, abbattimento di alberi.

par. o) Aree edificate e cortili: ciascun proprietario ha l'obbligo di regimare le acque superficiali con adeguate canalizzazioni e fognature anche sotterranee. Dette acque dovranno essere convogliate nei collettori primari più vicini.

art. 19: Interventi in Zona C

par. a) Rimboschimento: il rimboschimento è sempre ammesso su terreni ex agricoli di recente abbandono in cui non si è ancora insediata una compagine vegetale, cespugliosa o arbustiva, avviata dinamicamente e naturalmente a divenire bosco. In tutti i casi dovranno essere utilizzate essenze appartenenti alla flora autoctona dell'area e tecniche di impianto che non comportino lavorazione andante del suolo. Gli impianti debbono essere corredati di opere di regimazione e consolidamento.

par. b) Scarbate: sono ammessi, oltre agli interventi previsti per le zone A e B. anche i rimboschimenti, qualora l'area sia nuda, da attuare con compagini miste di essenze arbustive ed arboree appartenenti alla vegetazione autoctona dell' area.

par. c) Seminativi: i seminativi presenti sono rappresentati da colture a ciclo breve inserite in una rotazione agraria che si completa in un periodo di 4-5 anni, con una successione di cereali e medica. La coltivazione dei seminativi che richiede periodiche lavorazioni del terreno, è regolata come segue:

- E' ammesso il mantenimento dei seminativi attualmente esistenti comprese le tradizionali arature necessarie al loro rinnovo.
- La creazione di nuovi seminativi può essere ammessa: saranno favorite pratiche colturali monointensive.
- Considerando che si tratta di aree attualmente non interessate dal dissesto, l'aratura può essere praticata con le seguenti indicazioni:
 - Su terreni con pendenza fino al 35%. le lavorazioni agrarie possono essere eseguite fino ad una profondità di 40 cm.; e obbligatoria la realizzazione di canalette di scolo di profondità almeno pari a quella dell'aratura, con interdistanza e pendenza conformi alla morfologia.
 - Su terreni con pendenza superiore al 35% è ammessa l'aratura per una profondità massima di cm. 40; e obbligatoria la realizzazione di canalette di scola di profondità almeno pari a quella dell'aratura, con interdistanza non superiore a 25 m. e pendenza conforme alla morfologia.
- E' vietata la lavorazione nel senso della massima pendenza;
- E' ammessa la trasformazione dei seminativi in prati permanenti;
- E' ammesso l'abbandono di ogni pratica agricola e la conversione in terreno salda;
- La trasformazione in prato-pascolo e l'esercizio del pascolo sono vietati;
- La regimazione delle acque superficiali deve essere sempre garantita;
- Per quanta riguarda gli indirizzi colturali in particolare, sono ammesse tutte le coltivazioni di graminacee e di leguminose;
- I seminativi lasciati incolti e di recente abbandono non ancora evoluti a cespuglieti, possono essere riportati alla attività agricola; i seminativi abbandonati già colonizzati dalla naturale vegetazione di arbusti, dovranno essere avviati a bosco. In ogni caso lo sgrondo razionale delle acque e la manutenzione in efficienza delle opere di regimazione eventualmente presenti, devono essere sempre assicurati;
- Sono sempre ammesse le trasformazioni verso coperture meno impattanti e meno intensive (esempio prato stabile);
- E' prescritta la ricostituzione degli elementi lineari vegetali lungo le cavedagne ed i fossi

nonché la ricostituzione di macchie a protezione dei compluvi.

par. d) Boschi misti: i boschi misti di latifoglie ed i boschi misti di latifoglie e castagno sono attualmente costituiti in prevalenza da boschi cedui composti in cui prevalgono le specie quercine. Nella gestione del bosco ceduo si prescrivono le seguenti norme:

- su tali superfici è sempre da escludere l'utilizzazione a ceduo semplice anche con il rilascio di matricine;
- si prescrive la trasformazione da cedui semplici in cedui composti o trattati a sterzo, mentre le trasformazioni inverse sono vietate;
- sono vietati i tagli di utilizzazione su superfici superiori ad ettari 1, comprendendo le superfici contigue tagliate negli ultimi 3 anni e considerando al contiguità interrotta solamente da fasce erborate larghe mt. 100, onde non scoprire superfici troppo ampie e generare erosione;
- il rilascio delle matricine deve essere in numero e qualità come previsto dall'art. 55 P.M.P.F Regione Emilia Romagna;
- è vietata l'apertura di nuove viabilità di esbosco;
- nei cedui invecchiati è vietato il taglio anche di conversione, in modo da pervenire naturalmente all'alto fusto;
- nei casi in cui la formazione boscosa presente appesantisce il soprassuolo al punto da accelerare il dissesto è ammesso il taglio totale o parziale della vegetazione arborea con obbligo di mantenere la copertura arbustiva ed erbacea del suolo, su indicazioni tecniche all'uopo fornite dalla Comunità Montana;
- I boschi cedui dove sono presenti castagni, devono essere governati a ceduo composto: il governo di tali boschi dovrà prevedere la conservazione dei soggetti sani di castagno esistenti, la diffusione di nuovi soggetti di castagno utilizzando anche le tecniche per il contenimento del cancro corticale, nonché l'impiego di innesti delle nuove cultivar resistenti;
- I boschi cedui composti possono essere portati a fustaie disetanee ed irregolari;
- Le conifere presenti nei cedui invecchiati, dopo il taglio, dovranno essere sostituite preferibilmente con essenze di latifoglie autoctone.

L'obiettivo di tutti gli interventi è la ricostituzione di un soprassuolo naturale ed in equilibrio con l'ambiente. che eserciti una regimazione ottimale.

par. e) Fustaie: per tutti i tipi di boschi d'alto fusto che si andranno a formare sarà ammesso il taglio saltuario, il diradamento selettivo, il taglio raso per appezzamenti non superiori a mq. 2000. Saranno comunque vietati i tagli che, da soli o in contiguità con aree denudate per cause diverse, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore ad 1 ha.

par. f) Arboricoltura da legno: sono ammessi gli impianti artificiali di specie forestali ed impianti specializzati per l'arboricoltura da legno (noceti, castagneti ecc.) che devono essere gestiti secondo un piano di coltura e di conservazione precisato nel progetto da sottoporre al parere preventivo della Comunità Montana. La superficie da loro occupata al termine del ciclo produttivo, può essere occupata da altra coltura agricola.

par. g) Orti, frutteti familiari. giardini: le aree in prossimità delle abitazioni sia urbane sia rurali sono occupate generalmente da orti. frutteti familiari e giardini coltivati in modo molto differenziato. In queste aree, sono sempre obbligatorie operazioni di manutenzione per garantire il mantenimento del cotico erboso esistente, la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali con divieto di abbattimento per esemplari arborei se in buone condizioni vegetative e se non lesivi all'assetto del territorio. E' ammessa l'asportazione di elementi vegetali morti, pericolanti lesivi nei confronti di fabbricati, nonché infestanti (rovi, felci e vitalbe).

par. h) Cespuglieti naturali su incolti: i seminativi ed i prati abbandonati, in evoluzione verso situazioni di cespuglieti ed arbusteti, con piante arboree sparse, non possono essere recuperati ad attività agricole. E' ammessa l'evoluzione spontanea dell'incolto a cespuglieto e successivamente anche a bosco. Eventuali tagli di sfoltimento sui cespuglieti naturali potranno essere realizzati solo nei casi in cui la presenza di rovi, vitalbe e felci determini condizioni di impossibilità di rinnovazione naturale e blocchi, di fatto, la dinamica evolutiva della compagine.

par. i) Colture prative: sono costituite sia da prati di leguminose, sia da prati di graminacee naturali detti anche prati stabili. I prati di leguminose, prevalentemente di erba medica, hanno durata temporanea (3-5 anni) e sono soggetti alla rotazione agraria coi seminativi, pertanto la loro coltivazione deve assoggettarsi a tutte le prescrizioni espresse al precedente paragrafo c) (art. 17). Le aree coperte da prati stabili, costituiti da essenze perenni, prevalentemente graminacee naturali, devono essere mantenute: sono ammessi i periodici interventi di gestione, concimazioni, ripristini, superficiali erpicature per consentire la tra semina.

par. l) Vigneti specializzati - frutteti: è ammesso il mantenimento, su aree già occupate da queste coltivazioni, di vigneti specializzati e di frutteti con le seguenti indicazioni:

- i filari devono essere realizzati secondo le curve di livello;
- gli spazi tra i filari devono essere generalmente inerbiti con miscuglio di graminacee;
- nella fascia sottofilare è ammessa la fresatura l'erpicazione superficiale;
- l'impianto dovrà essere corredato di adeguati fossi di scolo;
- per la realizzazione di nuovi impianti è ammessa l'aratura del terreno per una profondità massima di 60 cm. nonché la lavorazione superficiale del terreno con aratri e zappatrici;
- è ammesso l'impiego di trivelle foraterra per la posa dei pali di sostegno.

par. m) Seminativi arborati: i seminativi arborati sono costituiti da terreni destinati a lavorazioni annuali per coltivazioni di cereali o coltivazioni orticole, delimitati da filari di olmi maritati alle viti o da filari di fruttiferi. Sono ammessi sia il mantenimento che l'impianto di seminativi arborati con filari distanziati tra loro secondo la morfologia del terreno. In tutti i casi l'andamento dei filari e delle lavorazioni non dovrà essere realizzato secondo la direzione della massima pendenza.

par. n) Aree sportive: sono ammesse aree sportive solamente quando utilizzano il suolo senza modificarne la pendenza, l'assetto idrografico, lo stato della vegetazione esistente. Nelle zone sportive esistenti dovrà essere curato il mantenimento del cotico erboso e la manutenzione della rete idrica di scolo delle acque.

par. o) Aree cimiteriali: sul perimetro e all'intorno dell'area cimiteriale attualmente in essere è ammessa la piantumazione di essenze arboree ed è fatto obbligo per il mantenimento e la manutenzione delle opere di regimazione esistenti.

par. p) Aree edificate e cortili: ciascun proprietario ha l'obbligo di regimare le acque superficiali con adeguate canalizzazioni e fognature anche sotterranee. dette acque dovranno essere convogliate nei collettori primari più vicini.

Parte 4: APPENDICE: DEFINIZIONI DEI TERMINI AGRO-FORESTALI.

Salvo specifica puntualizzazione. la terminologia e le definizioni adottate sono quelle tradizionalmente in uso nei testi didattici e tecnico-scientifici maggiormente significativi nel settore forestale nazionale .

Le definizioni relative alle "Aree Forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990 nell'Inventario Forestale Regionale, nella

metodologia per la realizzazione della Carta Forestale Regionale e nel testo dell'ultima bozza di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

A: Aree forestali.

Sono le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Sono inclusi nelle "Aree Forestali" i soprassuoli boschivi o boschi (1), i boschetti (2), gli arbusteti (3), le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali (4) che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto (5), i rimboschimenti (6), intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le formazioni vegetali lineari (7). Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento. Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno (esempio tipico: il pioppeto industriale);
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani.

NOTE:

- 1) Sono "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi tutte le aree con vegetazione arborea diffusa la cui chioma coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.
- 2) Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m.) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5000 mq.
- 3) Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policromatiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m., esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocromatiche di altezza superiore a 5 m., copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali" (v. definizione di "terreno saldo").
- 4) Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusteti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m.; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

- 5) I "castagneti da frutto" sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo. destinate attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.
- 6) Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno una altezza media inferiore a 5 m. ed occupano una qualsivoglia estensione.
- 7) Deve intendersi "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m. e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

B: Terreno saldo.

E' un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni (sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali).

Esso, può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva) in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata e ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura agraria eventualmente praticata.

Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbustiva nonché le altre caratteristiche occorrenti, l'area assume le relative connotazioni e definizioni all'interno delle "Aree Forestali".

C: Terreno pascolivo

E' un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggiere avviene principalmente attraverso il pascolamento.

La caratterizzazione più marcata di queste superfici è la presenza uniforme e omogenea di un cotico erboso ricoprente il terreno in grado di fornire alimento al bestiame allevato dall'uomo. Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività antropica dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.). Generalmente, in una accezione più ampia del termine, si considerano pascoli anche le superfici erbacee naturali che sostentano gli erbivori presenti in natura (ungulati selvatici): tali territori non sono da assimilarsi al "terreno pascolivo", bensì ai terreni saldi. Uguale considerazione è da adottarsi nei confronti delle fasi dinamiche a climax della vegetazione che si prestano al pascolo brado o di transito anche con greggi a mandrie condotte e sorvegliate ove non sussistano operazioni colturali di miglioramento del "pascolo" e la presenza delle sopra ricordate strutture e infrastrutture di minima.

D: Arboricoltura da legno

Si intende l'insieme di tecniche e modalità colturali applicate ad un impianto di origine artificiale volta ad ottenere la massima produzione legnosa in assortimenti standardizzati per usi industriali e/o artigianali, nel minor tempo possibile.

Caratteristica dell'arboricoltura da legno è che gli impianti, ancorché effettuati in ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto è

costituito dal legno ricavabile a "maturità", alla fine di un turno fortemente condizionato dall'andamento del mercato.

Tali impianti sono soggetti a frequenti interventi di media intensità colturale, anche di "tipo agronomico".

La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.

Non essendo possibile stabilire dei parametri generali di gestione validi ovunque, a motivo delle differenze ambientali, del ciclo colturale delle diverse specie e del tipo di prodotto finale che si vuole ottenere, è necessaria che gli impianti siano gestiti attraverso un piano economico (di gestione) se sussistono i requisiti di ampiezza territoriale ovvero con uno specifico piano di coltura e conservazione negli altri casi.

E: Viabilità forestale

Si tratta della viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo e largamente prevalente.

Si distinguono due tipi di rete viabile, anche se nella realtà risulta difficile riscontrare reti ordinatamente e logicamente gerarchizzate:

- rete viabile principale o rete di strade forestali
- rete viabile secondaria o rete di piste forestali.

La rete principale è formata da strade a fondo artificiale, a comunque migliorato (can massiciata, con ghiaia, ecc.), percorribile dai mezzi di cui agli artt. 54, 56, 57 e 58 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e cioè, usualmente e nella specifico, da autocarri o trattori con rimorchio impiegati nel trasporto di macchinari, attrezzature, materiali e legname nonché da normali autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le strade forestali, in assenza di specifica segnaletica di divieto di accesso o di regolamentazione di transito, sono da ritenersi a tutti gli effetti strade vicinali (o poderali o di bonifica) di proprietà privata, fuori dai centri abitati, ad uso pubblico (art. 3, comma 1, punta 52 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285). È quindi competente, per la regolamentazione della circolazione su tali strade, il sindaco del Comune territorialmente interessato. ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera d, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e per l'apposizione della relativa segnaletica il Comune (art. 37 dello stesso D.L.).

Le strade forestali non aperte all'uso pubblico possono essere provviste, oltre che di apposita segnaletica stradale anche di dispositivi atti ad impedire il transito ai non aventi diritto (sbarre, catene, cancelli, ecc.).

La rete secondaria è formata da piste di servizio ed esbosco permanenti (es. piste di strascico per trattori) e da piste di esbosco temporanee percorribili in genere dai mezzi di cui all'art. 54, lettera e, ed agli artt. 57 e 58 del D.L. 30/4/1992 n. 285, nonché da autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo a trazione integrale.

Le piste forestali sono sempre precluse al transito per usi diversi da quelli elencati all'art. 10, punta 7, lettera a, delle norme del P.T.P.R. e sempre, comunque ai non aventi diritto, anche in assenza di:

- a) ordinanza del sindaco competente per territorio;
- b) segnaletica;
- c) dispositivi atti ad impedire il transito ai non aventi diritto .